

CAMERA DEI DEPUTATI N. 290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, CAVICCHIOLI, BONIVER, BREDI, CAPPIELLO,
FINCATO, BARBALACE, CRISTONI, ORCIARI, SALERNO,
MORONI, D'AMATO CARLO, IOSSA, MASTROGIACOMO,
RAIS, ROTIROTI, VAZZOLER, AMODEO**

Presentata il 2 luglio 1987

Assistenza previdenziale alle casalinghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione oggi di una proposta di legge che riconosce il valore del lavoro casalingo deve essere inquadrata nell'ambito delle più recenti analisi e rilevazioni sulla situazione della donna e delle conseguenti risoluzioni ed iniziative: citiamo per tutte la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984 sulla base della proposta e delle relazioni presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa.

Tra gli obiettivi prioritari che la Comunità e gli Stati membri devono perseguire, vengono segnalati:

a) la difesa delle conquiste di parità e la realizzazione di un'effettiva uguaglianza di opportunità;

b) la tutela dell'occupazione femminile e l'offerta di posti alle donne nei nuovi settori;

c) un'uguale assunzione di responsabilità dell'uomo e della donna nella vita politica, culturale, sociale e familiare.

È in quest'ottica e in questa prospettiva che il PSI si pone quando affronta i problemi della società e della situazione della donna.

La presente proposta di legge, quindi, non vuole in alcun modo rafforzare, stimolare o incrementare il ruolo tradizionale dato alla donna nell'ambito domestico; infatti, il regolamentare un fenomeno sociale non significa affatto auspicarne il mantenimento.

Se è vero che in un'auspicabile prospettiva il ruolo di servizio esclusivo di una persona (quasi sempre la donna) a favore della famiglia dovrebbe scomparire o quanto meno essere limitato ai soli casi di effettiva e libera scelta, è pur vero che oggi il fenomeno del legame della donna

al ruolo domestico esiste ed è rilevante, e non si risolve il problema continuando ad ignorarlo. In questa logica ci proponiamo di dare riconoscimento ad un lavoro che non è stato mai considerato tale ed è stato sempre svolto dalle donne.

Del resto la risoluzione di Strasburgo del 17 gennaio 1984 (paragrafo 76) espressamente « chiede alla Commissione di effettuare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche che si potrebbero prevedere soprattutto sul piano dei diritti sociali ».

La delicata e particolare congiuntura economica che il nostro paese sta attraversando non ci consente di ipotizzare forme di monetizzazione per un lavoro così impegnativo che milioni di donne svolgono senza sosta, riposi e ferie.

Il nuovo diritto di famiglia ravvisa nel lavoro casalingo uno dei modi con cui la donna contribuisce all'andamento economico della vita familiare e alla formazione del relativo patrimonio. A questo giusto, e peraltro recente, riconoscimento non fa riscontro alcuna forma di specifica tutela assicurativa.

La condizione della donna che lavora ha registrato un notevole passo avanti negli ultimi anni. Invece, diversa è la situazione della donna casalinga perché il suo lavoro, la sua funzione, pur essendo rico-

nosciute in via di principio (parità dei sessi) e in via specifica (nuovo diritto di famiglia), nella sostanza non si sono concretizzate se non nel tentativo della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla « Mutualità pensioni a favore delle casalinghe », successivamente disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964, n. 665.

La presente proposta di legge vuole risolvere una volta per tutte il problema della protezione previdenziale per le casalinghe, istituendo un fondo di previdenza *ad hoc*; amministrato dall'INPS, ma autonomo e ordinato con il sistema della capitalizzazione.

Scopo del fondo è quello di erogare un trattamento di pensione all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età e abbia almeno 15 anni di contribuzione.

Possono iscriversi al Fondo le persone di età non inferiore a 25 anni, limite ridotto a 18 per le persone coniugate e gli orfani non studenti, e non superiore a 40 anni che non prestando attività lavorativa dipendente o autonoma né attività professionale, si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche della propria famiglia.

Sono previste le possibilità di ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi.

Si prevede inoltre la detraibilità dall'IRPEF dei contributi versati al Fondo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Fondo di previdenza
per le persone addette alle cure domestiche
della propria famiglia).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è istituito presso l'INPS il « Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia ».

2. Il Fondo, ordinato con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, è amministrato dai normali organi dell'INPS, il quale compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio. L'INPS accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento. Ogni cinque anni l'INPS provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio, la misura dei contributi individuali dovuti dagli iscritti può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Scopo del Fondo è quello di erogare un trattamento di pensione di vecchiaia all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età e possa far valere nel Fondo stesso almeno 15 anni di contribuzione.

4. Possono iscriversi al Fondo le persone che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma, o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vin-

colo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia.

5. Il limite di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni. Sono escluse dalla facoltà predetta le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui sopra o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative. L'iscrizione al Fondo è, inoltre, limitata ad un solo componente per ciascun nucleo familiare.

6. Il Fondo è alimentato dai contributi versati dagli iscritti il cui importo è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

7. Per l'iscrizione al Fondo, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e per la misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

(Trattamento pensionistico).

1. Il trattamento di pensione erogato dal Fondo di cui all'articolo 1 è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Qualora la pensione risulti inferiore all'importo della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa è integrata, con le norme di cui all'articolo 15 della suddetta legge n. 153 del 1969, sino a concorrenza del predetto importo.

2. Il diritto all'integrazione e la misura della stessa sono subordinati al possesso dei medesimi requisiti di reddito previsti per il diritto alla pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione sia inferiore a un decimo dell'importo della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento della pensione è sostituito con quello del corrispondente capitale di copertura.

4. In favore dei soggetti iscritti al Fondo si applicano le disposizioni sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. In ogni caso di ricongiunzione la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione medesima pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dal Fondo o dalle gestioni.

5. Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte alla « mutualità pensioni » disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, indipendentemente dal possesso dei requisiti in esso previsti.

6. I contributi versati dagli assicurati di cui al comma 5 sino alla data del 1° gennaio 1988 sono trasferiti al Fondo e considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico del Fondo stesso e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo vo-

lontario minimo in vigore, nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppressa la gestione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe istituita con legge 5 marzo 1963, n. 389. Le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione predetta nonché le modalità per la gestione ad esaurimento, che dovrà garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 3.

(Deducibilità dei contributi).

1. I contributi versati al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono deducibili dall'imponibile annuo ai fini IRPEF.